N. R.G. 25319/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE SETTIMA CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato, ai sensi dell'art 281 sexies comma III c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al numero di rg 25319/2025, promossa da

Parte_1 (C.F./P.IVA *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. *Controparte_1* rappresentata e . Nicolò Mantovani;

-parte attrice opponente-

nei confronti di

Controparte_2 (C.F./P.IVA *P.IVA_2*), in persona del legale sa dall'avv. Enz

-parte convenuta opposta-

Conclusioni di parte attrice opponente

"*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:*
IN VIA PREGIUDIZIALE: 1. Accertarsi e dichiararsi la violazione dell'art. 13 dei contratti di subappalto n. 21.0213.S95, 22.0144.S59 e 22.0144.S62, nonché la conseguente incompetenza del Tribunale di Milano. 2. Per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per competenza dell'Arbitro Unico nominando dal Presidente del Tribunale di Verona.
IN VIA PRELIMINARE: 3. Nella denegata ipotesi di richiesta di provvisoria esecutorietà, rigettarsi l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 7937/2025 del 19.05.2025, R.G. N. 8011/2025 - Tribunale di Milano per i motivi di cui al presente atto, in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta e la causa non è di pronta soluzione.
NEL MERITO: 4. Revocarsi, annullarsi e dichiararsi di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 7937/2025 del 19.05.2025, R.G. n. 8011/2025, emesso dal Tribunale di Milano, Dott. Lucia Francesca Iori, e notificato all'odierna opponente in data 19.05.2025, perché infondato ed illegittimo in fatto e in diritto per i motivi di cui al presente atto. 5. Per l'effetto e, in ogni caso, accertarsi che nulla è dovuto da Parte_1 nei confronti di Controparte_3 per le ragioni esposte in fatto e in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA: […]
IN OGNI CASO: 1) Con vittoria di compensi e spese di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% ed IVA 22% se dovuta".

Conclusioni di parte convenuta opposta

"*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:*
NEL MERITO - Rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 7937/2025 - R.G. 8011/2025 emesso dal Tribunale Ordinario di Milano, ritualmente notificato, per tutti i motivi esposti negli atti difensivi. - In ogni caso, condannare la Parte_1 *in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della* Controparte_2 [...] *in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo complessivo decreto ingiuntivo n. 7937/2025, ovvero della somma maggiore o minore che dovesse essere emersa in corso di causa e fosse giudicata secondo Giustizia, oltre agli interessi moratori calcolati dal giorno successivo alle scadenze di ogni singola fattura sino all'effettivo soddisfo, e alle spese legali così come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi articolati nella comparsa di costituzione e risposta e in tutti gli atti difensivi.*
- In ogni caso con condanna al pagamento delle spese e compensi professionali del presente procedimento, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che si dichiara procuratore antistatario".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Sui fatti di causa

1.1. Con ricorso ai sensi dell'art 281 *undecies* c.p.c. depositato in data 03.07.2025 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7937/2025, pubblicato in data 19 n il quale il Tribunale di Milano ha ingiunto il pagamento, a favore dell Controparte_2 l'importo di € 14.707,20, oltre interessi e spese della procedura monitori 369/2024 del 31.03.2024, n. 370/2024 del 31.03.2024 e n. 377/2024 del 31.03.2024, dovuto quale corrispettivo per le opere eseguite in virtù dei contratti di subappalto stipulati tra le parti.

A fondamento dell'opposizione, Parte_1 ha eccepito, in via preliminare di merito, l'incompetenza del Tribunale di Milano avendo le dato la decisione delle controversie all'arbitro ai sensi della clausola n. 13 apposta ai tre i contratti di subappalto stipulati, ossia i contratti n. 21.0213.S95 del 30.09.2023, n. 22.0144.S59 del 23.02.2024 e, infine, n. 22.0144.S62 del 18.03.2024; nel merito, Pt_1 [...] ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria sul presupposto c si della clausola n. 9 il pagamento in favore del subappaltatore è subordinato al ricevimento da parte dell'appaltatore dei pagamenti dovuti dal committente; (ii) il documento n. 3 del fascicolo monitorio non ha valore di riconoscimento di debito provenendo da soggetto non munito del potere di concludere accordi di contenuto contabile. Ciò premesso, Parte_1 ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

1.2. Si è costituita tempestivamente l' Controparte_2 eccependo: (i) l'inapplicabilità della clausola compromissoria, non rientra ell'ambito oggettivo di applicazione della predetta clausola; (ii) che l'art. 9 del contratto non configura una condizione sospensiva, ma un termine di adempimento ex art. 1183 c.c.. Ciò premesso, Controparte_2 ha concluso per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingi

1.3. Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione, con ordinanza del 20.02.2026 la Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c..

La causa è stata rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. e in data 20.03.2026 è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* co. 3 c.p.c..

2. Sull'eccezione di arbitrato.

Parte_1 ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere devoluta la cognizione della ntroversia alla competenza arbitrale ai sensi della clausola n. 13 apposta ai tre contratti di subappalto. Di contro, Controparte_2 ha contestato che la clausola in esame sia applicabile al caso di specie, poic ria non può essere estesa alle controversie che non

richiedono alcuna valutazione tecnico-giuridica demandabile agli arbitri, dovendosi escludere la sua operatività in presenza di pretese creditorie non contestate nel loro fondamento contrattuale.

Preliminarmente, giova ricordare che, in materia di arbitrato, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione e all'azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria (*ex plurimis* Cass. n. 26696/2020).

In punto di interpretazione della clausola compromissoria, l'art. 808 *quater* c.p.c. stabilisce che "*Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce*".

Il principio del *favor arbitrati* è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che: "*ove nella clausola i compromettenti indichino le liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze, tali espressioni non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale, così che, in assenza di espressa volontà contraria, la clausola deve essere interpretata in senso lato, con riferimento a tutte le controversie relative a pretese aventi causa nel contratto*" *(così Cass. n. 178/2008; v. tra le pronunzie precedenti Cass. n. 28485/2005; Cass. n. 1496/2001; Cass. n. 1557/1997e tra quelle successive Cass. n. 26553/2018). D'altro canto, un'interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio (cfr. in tal senso Cass. n. 26553/2018, appena menzionata). Tale impostazione è stata fatta propria del legislatore con l'introduzione dell'art. 808 -quater c.p.c., a norma del quale 'nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce*" (così in motivazione Cass. n. 32701/2024).

In altri termini, in presenza di espressioni volte a sintetizzare la tipologia di controversie da devolvere agli arbitri (come ad es. interpretazione, applicazione, esecuzione, risoluzione), deve essere privilegiata un'interpretazione estensiva della clausola compromissoria, ciò al fine di scongiurare il rischio che le controversie con oggetti strettamente connessi possano essere incardinate separatamente dinanzi all'arbitro e al giudice ordinario, con frustrazione del principio di economia processuale.

Ebbene, nel caso in esame, le parti, nei tre contratti di subappalto (doc. 4, 5 e 6 parte attrice), hanno pattuito che: "*Qualunque controversia inerente all'interpretazione, applicazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà devoluta in via esclusiva ad un Arbitro unico che verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Verona. L'Arbitro Unico deciderà la controversia in via rituale e secondo diritto, provvedendo anche in ordine al suo consenso ed alle spese legali del procedimento arbitrale*".

La presente controversia ha indubbiamente ad oggetto l'esecuzione e l'interpretazione del contratto atteso che parte opposta chiede il pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti e propone una lettura della clausola n. 9 del contratto, alternativa a quella prospettata dall'opponente, che incide sulla stessa esigibilità del credito azionato. Infatti, a parere di *Parte_1* in virtù di tale pattuizione, il pagamento del corrispettivo a favore del subappaltatore è mente condizionato al ricevimento del pagamento del committente; di contro, a parere di *Controparte_2* tale pattuizione stabilisce il termine di adempimento dell'obbligazione ex art.

Infine, ai fini della decisione, non assume alcun rilevo l'allegazione della convenuta opposta secondo la quale la presenza di una clausola compromissoria non preclude la richiesta e l'ottenimento di un decreto ingiuntivo da parte del giudice.

Come è noto, la presenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente

necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale (*ex multis* Cass. n. 25939/2021).

Tale regola di giudizio trova logico fondamento nel fatto che al giudice adito è preclusa la rilevazione d'ufficio della improponibilità della domanda derivante dalla presenza di una clausola compromissoria, che solo il debitore ingiunto è facoltizzato ad invocare onde ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la devoluzione della controversia all'arbitro prescelto.

Ebbene, da quanto sopra deriva l'accoglimento dell'opposizione, essendo fondata l'eccezione d'arbitrato. Dev'essere quindi dichiarata l'improponibilità della domanda formulata in via monitoria e il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.

3. Sulle spese di lite.

Le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, posto che nella sostanza non si può ravvisare una vera e propria soccombenza della società opposta atteso che, secondo il consolidato orientamento di legittimità sopracitato, il giudice ordinario era comunque competente ad emettere un decreto ingiuntivo.

P.Q.M.

ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

1) **dichiara** l'improponibilità della domanda formulata da *Controparte_2* per esistenza di una valida clausola compromissoria e, per l'effetto, **revoca** 7/2025 emesso dal Tribunale di Milano, pubblicato in data 19.05.2025;

2) **compensa** tra le parti le spese di lite.

Milano, 27.03.2026

La Giudice

dott.ssa Grazia C. Roca